DISPOSIZIONI PER LA RISTRUTTURAZIONE E PER LA DISCIPLINA DEL GRUPPO CREDITIZIO

Art. 43

Sanzioni per la violazione delle disposizioni del presente titolo

Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

Abrogato dal 1 gennaio 1994 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio
Estremi	Decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356
Titolo	VII — Disciplina del gruppo creditizio titolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-356-1990/art-43-sanzioni-per-la-violazione-delle-disposizioni-del-presente-titolo

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it